



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

MAC **Ministero dello Sviluppo Economico**
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0180772 - 28/08/2012 - USCITA**

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
LECCE

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
NOVARA

e, per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione della giustizia civile
ROMA

OGGETTO: Organo di controllo monocratico della s.r.l. (art. 2477 del codice civile) - Possibilità di nomina del sindaco supplente - Richiesta di chiarimenti.

Con messaggi di posta elettronica del 05/07/2012 (Lecce) e del 20/07/2012 (Novara), codesti Uffici del registro delle imprese chiedono di conoscere l'avviso della Scrivente in merito alla seguente problematica:

se, qualora una s.r.l. preveda nel proprio atto costitutivo la nomina di un organo di controllo monocratico ai sensi del primo comma dell'articolo richiamato in oggetto (nomina volontaria), oppure sia tenuta alla nomina di un organo di controllo monocratico ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo (nomina obbligatoria), sia possibile, ovvero doverosa, la nomina di un sindaco supplente.



In merito a quanto sopra, ritiene questa Direzione generale di potere esprimere le considerazioni che seguono.

L'attuale formulazione dell'art. 2477 cod. civ. dispone, per le società a responsabilità limitata, che: <<Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo>>.

Sia il riferimento al <<solo membro effettivo>> contenuto nella disposizione in parola, sia il raffronto della disposizione medesima con l'art. 2397 cod. civ., relativo al collegio sindacale della s.p.a., in cui la nomina dei sindaci supplenti è non solo contemplata, ma obbligatoria, induce alla conclusione che il legislatore abbia inteso, per tale configurazione "base" dell'organo di controllo della s.r.l., evitare le complicazioni collegate alla previsione di un sindaco supplente.

Tale conclusione risulta, ad avviso della Scrivente, corroborata da quanto previsto dal quinto comma del medesimo art. 2477, nel testo vigente: <<Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni>>.

Il citato art. 2397 cod. civ., dedicato, come detto, alla composizione del collegio sindacale delle società per azioni, prevede, sì, la nomina di sindaci supplenti, ma solo per i collegi composti da tre o cinque membri effettivi.

Nulla disponendo, la norma in ultimo citata, in merito all'organo di controllo monocratico, si ritiene che la composizione di quest'ultimo risulti delineata dal solo articolo 2477 oggetto di esame.

Deve, pertanto, ritenersi che, sia nel caso di previsione volontaria dell'organo di controllo monocratico, sia in caso di nomina obbligatoria dello stesso, quest'ultimo possa essere, attualmente, composto da un solo membro effettivo, non risultando prevista la nomina di sindaci supplenti.

Inoltre, ad avviso della Scrivente, anche tenuto conto del principio di tipicità che regola, ai sensi dell'art. 2188 del codice civile, le iscrizioni nel registro delle imprese, potrebbe ritenersi che tale nomina del supplente non possa essere prevista neppure in via facoltativa.

In tale ottica, eventuali previsioni, presenti nell'atto costitutivo, di nomina di sindaci supplenti del sindaco unico effettivo sarebbero da considerare, ad avviso di questa Direzione generale, ai fini delle iscrizioni nel registro delle imprese, *tamquam non esset*, in quanto in contrasto con ripetuto principio di tipicità delle iscrizioni stesse.



Nel caso in cui, invece, la società opti per un organo di controllo non monocratico, troveranno applicazione, come sopra evidenziato, le disposizioni di cui al citato art. 2397 del codice civile, per cui il collegio sindacale potrà essere composto da tre o cinque membri effettivi, e dovranno essere, inoltre, previsti due sindaci supplenti.

La presente nota è inviata, per opportuna conoscenza, anche al Ministero della giustizia, affinché possa esprimere, considerata la delicatezza e peculiarità della questione, le proprie considerazioni sull'argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)